

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1984-A-bis</sup>

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE V E VI (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - PARTECIPAZIONI STATALI — FINANZE E TESORO)

(RELATORI: **SANTAGATI** e **VALENSISE** *di minoranza*)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**COSSIGA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**REVIGLIO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**LA MALFA**)

COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(**BISAGLIA**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(**FOSCHI**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(**DE MICHELIS**)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI  
NEL MEZZOGIORNO  
(**CAPRIA**)

*Presentato il 1° settembre 1980*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia  
tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere  
la competitività del sistema industriale e ad incentivare  
l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

*Presentata il 19 settembre 1980*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima di entrare nell'esame del disegno di legge che viene portato ora all'attenzione dell'Assemblea ricordiamo il precedente politico e parlamentare dell'opposizione ostruzionistica del gruppo parlamentare del MSI-DN al disegno di legge n. 1966 di conversione del decreto-legge n. 288 del 3 luglio 1980 avente per titolo « Disposizioni in materia tributaria », nonché al disegno di legge n. 1967 di conversione del decreto-legge n. 301 del 9 luglio 1980 avente per titolo « Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno ».

L'ostruzionismo fu giustificato dal giudizio di grave violazione delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione che regolano la decretazione d'urgenza e di altrettanto grave insufficienza dei provvedimenti impopolari e dispersivi, ad affrontare la situazione economica e sociale del nostro paese. I due decreti, in conseguenza di detta opposizione ostruzionistica, non furono convertiti in legge.

Nonostante tale posizione ed i rilievi diffusi che nel paese e nel Parlamento venivano mossi ai due decreti, il Governo ha ritenuto di perseverare nell'errore e nelle violazioni di legge ed ha reiterato i decreti predetti in un unico testo. Per la verità alle violazioni di prima ne sono state aggiunte altre, tali da far diventare più pesante il giudizio di incostituzionalità precedente, essendosi aggiunte la reiterazione, la regolazione per decreto dei rap-

porti pregressi e persino la efficacia retroattiva delle predette norme.

L'azione del gruppo del MSI-DN nelle Commissioni di merito ed in quella affari costituzionali è stata decisa e ferma contro queste violazioni; nelle due sedi sono state denunciate le violazioni degli articoli 3, 42, 47, 53, 77 e 81 della Costituzione, violazioni esaminate però soltanto nella sede della Commissione affari costituzionali; si ricorda la denuncia in Commissione V e VI riunite fatte dai sottoscritti relatori ai fini di cui all'articolo 79 comma secondo del regolamento interno.

Altrettanto coerente è stato il comportamento tenuto in occasione dell'esame di taluni articoli che palesemente violavano la Costituzione. Ricordiamo ad esempio la efficace azione svolta in Commissioni riunite per la soppressione delle norme retroattive e di quelle relative alla regolazione dei rapporti pregressi di cui all'articolo 89, soppressione ottenuta, ma purtroppo frustrata in larga parte dell'ampliamento del testo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordiamo altresì la difesa dei diritti della Regione Sardegna e della Regione Sicilia in sede di esame dell'articolo 85 del decreto-legge.

All'articolo 85 sono stati presentati due emendamenti dei sottoscritti relatori per escludere dall'illegittimo versamento alla Tesoreria centrale dello Stato le Regioni Sicilia e Sardegna. Una volta respinto dalla maggioranza il punto relativo alla Sardegna il relatore Santagati ha presentato

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

un emendamento che salvaguarda l'autonomia dei fondi di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana, che è stato approvato.

Così potremmo ricordare, ma sarebbe troppo lungo farlo in questa prima parte della relazione, i successi ottenuti attraverso l'azione di emendamento dai commissari del MSI-DN. È vero che si è ottenuta la modifica delle disposizioni in materia di anticipazione dell'IRPEF facendo diventare temporaneo l'anticipo dell'imposta; è vero che è stata ottenuta la rimediatazione dei benefici della fiscalizzazione in direzione del mantenimento delle posizioni già raggiunte dagli imprenditori meridionali rispetto ad altri imprenditori; è vero che è stata ottenuta la abrogazione dello articolo 73 del decreto e la modifica dello articolo 72; è vero che è stata ottenuta una migliore considerazione dei creditori chirografari della SIR. Ma è vero però soprattutto che il decreto sia sul piano della legittimità costituzionale che sul piano del merito — e lo riconoscono ormai tutti gli ambienti produttivi e financo i sindacati che lo avevano approvato — merita una dura opposizione. Quella opposizione cioè che ha svolto e svolgerà il gruppo del MSI-DN nella sede delle pregiudiziali e, nel caso queste non venissero accolte, nella sede degli emendamenti per evitare che vengano mantenute le disposizioni del decreto e per far sì che possano prevalere le tesi che qui di seguito esporremo.

Se tale opposizione non ha assunto il carattere di clamorosa denuncia che è stata data in sede di esame dei precedenti decreti attraverso l'ostruzionismo (peraltro sempre esercitato con rigoroso riferimento ai contenuti e con puntuali proposte alternative), ciò non toglie che essa sia egualmente ferma e che altri effetti, non possibili allora possano essere raggiunti ora.

\* \* \*

Nel documento preliminare per la discussione costituito dai « lineamenti di politica economica a medio termine », presentato al Consiglio dei ministri il 2 lu-

glio 1980 dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le finanze si legge che i tre decreti in cui il Governo aveva tradotto un complesso di misure costituivano « un quadro di interventi » giudicati di « straordinaria necessità ed urgenza ». Nello stesso documento si afferma che i tre decreti rappresentano « insieme » il primo momento di un'azione più complessa e durevole. Alla conversione della Camera dei deputati giunge ora il nuovo decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, dopo che il Governo ha rinunciato alla conversione del decreto-legge n. 302 concernente l'istituzione del fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione: oggettivamente l'annunciata manovra di politica economica risulta mutilata e il suo carattere « unitario » rimane affidato alla unicità del provvedimento nel quale risultano fusi i precedenti e non convertiti decreti nn. 288 e 301 con le variazioni ad essi apportate durante l'iter al Senato.

Il lungo « momento » attraverso cui i decreti sono passati, dai primi dello scorso luglio ad ora, le incertezze che ne hanno caratterizzato l'iter parlamentare, a tratti aperto a sostanziali, quanto improvvise modificazioni (come l'inserimento al Senato dell'attuale articolo 37, già articolo aggiuntivo della norma di conversione del decreto n. 301), a tratti arroccato nel ricorso ai voti di fiducia, nel tentativo di distrarre la pubblica opinione dalla implacabile critica della opposizione di destra, ha confermato, alla luce dell'andamento della situazione economica, la esattezza dei duri rilievi formulati ai provvedimenti, fin dal loro apparire.

Fu rilevato, e non soltanto da noi, che la cosiddetta manovra economica avrebbe prodotto una crescita dell'inflazione per gli aumenti fiscali gravanti sui prezzi e sulle tariffe, appesantendo nel contempo la recessione per la stretta creditizia e le conseguenze sulla domanda interna: purtroppo, è quanto si è verificato e si sta verificando.

La realtà ha vanificato l'ambizioso proposito del Governo, espresso nel documen-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to di politica economica a medio termine dal luglio, di « adottare misure che, efficaci subito, consentano di avanzare sulla più lunga strada delle modificazioni strutturali ».

Lo sfilacciamento delle norme dei decreti originari, sottoposte al Senato a decine e decine di modifiche, riprodotte nel decreto n. 503, hanno accentuato, anche per la disparata varietà degli argomenti affrontati, la disorganicità della pretesa manovra e la mancanza di incisività sugli obiettivi annunciati. Può dirsi infatti mancato l'obiettivo dell'aumento della competitività e dello spostamento sulla domanda estera del sostegno al sistema produttivo, così come riassorbito dagli aumenti della contingenza appare l'obiettivo del miglioramento degli equilibri d'impresa attraverso l'eliminazione di oneri impropri. Come ricordato inoltre dal nostro relatore di minoranza onorevole Rubinacci per il decreto n. 288, nella seduta del 27 agosto 1980, il provvedimento si rivela inefficace anche al contenimento della domanda interna per il carattere della quasi totalità dei beni su cui, attraverso l'imposizione indiretta, si è esercitata la manovra fiscale: tutti beni a domanda rigida, dal pane, alla mortadella, alla benzina. Nella prima parte, relativa all'entrata saranno analizzati i deteriori ed iniqui effetti del prelievo fiscale.

\* \* \*

#### *Le disposizioni tributarie.*

Le disposizioni in materia tributaria, che abbracciano il titolo primo del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, sono state suddivise in tre capi e ripartite in 36 articoli.

Preliminarmente si osserva che, a parte le già espresse riserve di carattere costituzionale, è da considerarsi errata e quindi inaccettabile la manovra fiscale, sotto il duplice profilo del metodo e del merito.

Non si possono considerare apprezzabili e quindi influenti per il cosiddetto raffreddamento della domanda e per il condizionamento dei consumi provvedimen-

ti già contenuti in un precedente decreto-legge (3 luglio 1980, n. 288) non convertito in legge e che nei suoi due mesi di vita effimera non solo non ha inciso sulla riduzione di beni per loro natura anelastici (prodotti alimentari di primaria necessità oppure di largo consumo, quale il pane, la pasta, il latte, lo zucchero eccetera eccetera oppure la benzina, il metano eccetera, eccetera), ma ha addirittura provocato un'ulteriore spinta inflattiva, che ha vanificato le conclamate intenzioni frenanti del Governo.

Errore quindi duplice, sia sotto il profilo della manovra fiscale praticata sia sotto quello della reiterazione della stessa, dopo constatata l'inutilità o quanto meno l'insufficienza.

Ma entrando nel vivo dell'articolato, si coglie uno scopo puramente propagandistico, quando si vuole far passare il provvedimento in esame come un indirizzo di politica fiscale del Governo « nel più ampio quadro di quella economica », caratterizzato dall'« intento di apportare una maggiore razionalizzazione nel sistema impositivo » (come si esprime la relazione governativa al disegno di legge di conversione), comprendendovi addirittura la ricevuta fiscale, la sospensione dell'IVA per l'esportazione e i registratori di cassa.

Ma proprio questi richiami denunciano sia la trascurabile portata della manovra, che, come vedremo più appresso, incide in misura irrilevante su tutta l'area impositiva sia l'improprietà dello strumento, che anziché un decreto-legge, per altro defunto e non riproponibile ai fini di quella continuità temporale, che una reiterazione del provvedimento non consente, avrebbe potuto benissimo essere uno dei tanti decreti delegati, espressamente previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e confortati dal parere della cosiddetta Commissione dei Trenta.

Invece si è voluto ricorrere a dei provvedimenti, i decreti-legge, che hanno provocato e continuano a provocare una ininterrotta serie di scompensi legislativi e di squilibri economici.

Ecco perché respingiamo sia la forma che i contenuti dell'intero Titolo primo,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

convinti che ben altra strada bisogna percorrere per un'effettiva ed efficace riforma tributaria.

Innanzitutto occorre provvedere subito alla ristrutturazione integrale di tutta l'amministrazione finanziaria, cominciando *ab imis fundamentis*, poi bisogna portare a compimento l'anagrafe tributaria, di cui da anni si discute senza una soddisfacente soluzione, che presuppone quell'applicazione dei controlli incrociati, fino ad oggi del tutto frammentari ed aleatori, inoltre per fronteggiare l'erosione fiscale bisogna ad esempio preparare il nuovo catasto urbano e fondiario; per combattere l'evasione fiscale ci vuole ben altro, che minacciare rappresaglie ed effettuare indagini per scandagli, ma occorre soprattutto eliminare le ingiustizie e le sperequazioni, che rendono sempre più vessatorio il nostro sistema tributario.

Per tali motivi non ci limitiamo soltanto a ribadire la nostra severa e motivata opposizione alle misure fiscali, contenute nel decreto, ma desideriamo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi una razionale e ragionata serie di « emendamenti selettivi e migliorativi » che vogliono costituire una proposta alternativa, meritevole, a nostro giudizio, della massima considerazione ed attenzione, che, se tradotta in norme operanti, può costituire l'inizio di una vera e propria controriforma fiscale visto il totale fallimento della riforma, varata circa dieci anni or sono.

Due sono le idee fondamentali, a sostegno della nostra proposta alternativa:

1) una più alta giustizia fiscale, intesa a correggere l'attuale inversione di tendenza tra eccessiva imposizione indiretta e sempre più decrescente imposizione diretta ed a colpire i redditi più alti, difendendo invece quelli medi e bassi;

2) combattere energicamente e senza indulgenza e connivenza le evasioni scandalose, gli sperperi, le elargizioni, i favoritismi e stabilire fasce di esenzione e di protezione fiscale per i contribuenti meno abbienti e più deboli, in modo da stabilire un rapporto fiduciario tra fisco e con-

tribuyente (quale è largamente diffuso negli stati fiscalmente più evoluti, quali gli Stati Uniti d'America, la Germania occidentale, l'Inghilterra etc. etc.), in mancanza del quale qualunque riforma tributaria è destinata a rimanere lettera morta.

In questa direzione si muovono tutti i nostri emendamenti fiscali, che prevedono una detassazione selettiva sia nell'imposizione diretta, che in quella indiretta, una difesa del contribuente più bisognoso ed un sistema snello di rimborsi e di agevolazioni.

#### *Le modifiche all'IVA.*

Per fissare in termini netti e rigorosi i nostri criteri ispiratori, al Titolo primo abbiamo anteposto un articolo preliminare, a carattere prolettico e programmatico, che dà una nuova definizione dell'IVA, sotto quell'ottica alternativa da noi preannunziata, sicché la sfera di applicazione del tributo è conseguita « nel rispetto del potere di acquisto dei cittadini » e « con l'applicazione di aliquote selettive ». In buona sostanza si vuole fare dell'imposta sul valore aggiunto non un mezzo indiscriminato di pressione fiscale, ma un oculato ed equilibrato strumento di imposizione indiretta perequata e selezionata.

Dalla nozione del tributo passiamo quindi alle sue applicazioni concrete, proponendo una nuova tematica nell'accorpamento delle aliquote, sostitutiva dell'insoddisfacente testo governativo che, allo scopo di ridurre le precedenti otto aliquote alle cinque attuali si richiama a sproposito alla CEE, dove il numero massimo è di tre in Francia, Belgio, Irlanda e Lussemburgo, di due in Inghilterra, Germania Federale ed Olanda ed addirittura di uno in Danimarca.

La più importante nostra innovazione consiste nell'applicazione definitiva e non più temporanea (e quindi aleatoria) dell'aliquota zero, per « tutti i prodotti di primaria necessità e di generalizzato consumo alimentare », allo scopo di proteggere i contribuenti più bisognosi, con par-

ticolare riguardo alle popolazioni meridionali, per le quali il pane, la pasta, il latte, lo zucchero costituiscono spesso nutrimento prevalente od esclusivo. Solo così si può venire incontro alle categorie più diseredate ed indigenti. Suscita non poca meraviglia, che un Governo quale l'attuale, autodefinitosi il più avanzato in campo sociale, abbia deciso a cuor leggero di aumentare l'aliquota sui generi alimentari di prima necessità dall'uno al due per cento, mentre, se governi più arretrati dell'attuale avevano proposto nel 1972 l'uno per cento, era logico aspettarsi, a causa della marcata crisi economica odierna, un azzeramento, anziché un raddoppio delle aliquote, con disastrose conseguenze inflattive sullo striminzito bilancio dei disoccupati e dei lavoratori a reddito fisso o medio-basso.

In tale ottica antinflattiva si pongono i successivi emendamenti riduttivi delle varie aliquote, con un comma aggiuntivo di richiamo ai decreti integrativi e correttivi, di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modifiche.

Di tutto il nutrito gruppo di emendamenti all'articolo 1, i relatori si permettono di ricordarne, oltre quelli già citati, altri tre: l'aliquota del 2 per cento estesa a tutti i prodotti dell'edilizia non di lusso, quale opportuna norma incentivante per l'attività edile, ridotta ormai al lumicino; la riduzione al 2 per cento dell'aliquota sui servizi radiotelevisivi, a parziale ristoro dell'esosità del canone e sulle carni di qualsiasi tipo, a contenimento dell'esagerato aumento del prezzo.

Degli altri emendamenti sull'IVA da noi presentati meritano particolare attenzione, all'articolo 2, quello della riduzione al 5 per cento dell'IVA sulle cessioni ed importazioni delle calzature, all'articolo 3 quello della riduzione, anziché aumento, del 15 per cento (già 14 per cento) al 13 per cento dell'aliquota generalizzata, parte cospicua di impennata dei prezzi, all'articolo 4 quello della riduzione dal 18 per cento al 13 per cento dell'aliquota sulla benzina, la cui incidenza fiscale ha raggiunto limiti iperbolici ed all'articolo 5

quello sull'incentivante detassazione per l'acquisto di autoveicoli costruiti in Italia, che potrebbe costituire un valido strumento di contenimento della sempre più preoccupante crisi automobilistica italiana.

#### *Le modifiche alle imposte di fabbricazione.*

In questa materia abbiamo ritenuto di proporre la soppressione degli articoli 15 e 16 del decreto in oggetto, sotto il profilo che in una moderna legislazione tributaria queste imposte devono essere abolite e sostituite da altre forme di prelievo, che colpiscano il contribuente in maniera equa, nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, secondo la propria capacità contributiva e la progressività del tributo.

Un discorso a parte merita l'articolo 17, che ha disposto l'aumento, da lire 120.000 a lire 300.000 per ettanidro, dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo spirito. Benché dimezzato rispetto al precedente decreto, l'aumento è da considerare ancora eccessivo, sicché i relatori propongono una ulteriore riduzione da lire 300.000 a lire 240.000, che è il minimo indispensabile per evitare la decozione ed il crollo di una larga categoria di cospicue attività industriali (distillerie, profumerie e cosmesi), nonché un'allarmante ripercussione negativa nel campo vitinicolo.

Inoltre, al fine di evitare distorsioni interpretative in questa tanto tartassata materia, abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo, secondo il quale restano « comunque applicabili le disposizioni, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004 per le ditte, che si trovano nelle condizioni, stabilite dallo stesso regio decreto-legge n. 226 ».

#### *Agevolazioni sui redditi.*

A quest'ultimo capitolo del titolo primo sull'entrata, abbiamo inteso apportare talune significative innovazioni ed integra-

zioni, che si muovono sempre nell'ambito della nostra proposta globale alternativa e selettiva.

A parte un più approfondito discorso sull'articolo 28, che ci sembra suscettibile di opportuni aggiustamenti, abbiamo inserito un emendamento aggiuntivo, che potrebbe rappresentare un'insperata ancora di salvezza per il drenaggio di un risparmio liquido e ristoratore dell'economia nazionale. Con siffatto emendamento si allettano gli emigranti a versare « direttamente le rimesse dei loro redditi di lavoro negli istituti di credito di diritto pubblico », previa corresponsione di « un interesse privilegiato di maggiorazione del 5 per cento in tassi ufficiali di sconto », al netto di qualsiasi gravame fiscale, come i buoni del tesoro.

Sull'articolo 30, concernente la deduzione delle spese chirurgiche e specialistiche, abbiamo sostenuto in Commissione e intendiamo riproporre in aula alcuni correttivi, idonei a provocare una più immediata perequazione tributaria, nell'ambito di più efficienti e generalizzati controlli incrociati.

Per quanto concerne l'autotassazione, resa più vessatoria dall'articolo 34, sia dal punto di vista temporale che da quello quantitativo, richiamiamo l'attenzione di tutti i colleghi sull'iniquità e sulle contraddizioni del testo governativo.

Era già ingiusta la norma contenuta nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, secondo la quale i versamenti di acconto sull'IRPEF, IRPEG ed ILOR dovessero essere effettuati anticipatamente il 30 novembre rispetto al reddito percipiando e nella misura del 75 per cento.

La giustificazione, secondo la quale il reddito dei lavoratori a reddito fisso, è colpita alla fonte, mentre quella dei lavoratori autonomi era posticipata, non regge.

Invero mentre il reddito del dipendente si forma coevamente alla prestazione effettuata, quello dell'autonomo è discontinuo ed aleatorio, sicché per fare un esempio, un professionista può in un semestre non guadagnare nulla ed in un mese avere reiterate entrate. Per queste ragioni

l'imposta per il lavoratore autonomo veniva calcolata sulla base del reddito mantenuto nell'anno precedente. Con l'autotassazione si è sconvolto il principio, ma adesso si vuole strafare, stabilendo di anticipare il pagamento ad ottobre ed in una misura pressoché integrale (85 per cento).

Data la palese iniquità della norma, i relatori propongono di mantenere a novembre l'effettuazione dei pagamenti e di ridurre al 60 per cento la misura dell'anticipo, in subordine lasciare il testo come prima (30 novembre e 75 per cento).

Fra l'altro si fa notare che la modifica, apportata dalle Commissioni riunite, di lasciare eccezionalmente solo quest'anno la data di ottobre, aggiunge ulteriore sperequazione a quella esistente, perché in tal modo per quest'anno il periodo di imposta viene contratto a undici mesi (30 novembre 1979-31 ottobre 1980) e l'anno prossimo verrà dilatato a 13 mesi (31 ottobre 1980-30 novembre 1981).

Infine a completare il quadro della nostra proposta fiscale ci siamo preoccupati di proporre degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 36, intesi a sopperire ad una non più sopportabile dilazione dell'introduzione delle nuove aliquote della imposta sul reddito delle persone fisiche, rese anacronistiche e vessatorie per effetto della fittizia crescita delle retribuzioni, dovute agli effetti perversi dell'inflazione sulla scala mobile.

Il Governo da tempo promette il cosiddetto ridisegno delle curve connesse alle aliquote per scaglioni di reddito, ma poiché l'inflazione galoppante è diventata di tipo sudamericano non si vede il motivo, perché proprio i percettori di nessun reddito o di reddito più basso non debbano subito fruire delle fasce di esenzione e di agevolazione, come noi chiediamo con i nostri emendamenti, il primo dei quali è anche propositivo e programmatico, sì da fare il « pendant » sul piano dell'impostazione diretta con quello per l'IVA, in una equilibrata ed armonica simbiosi impositiva.

Poiché le Commissioni congiunte hanno deciso all'unanimità di trasferire in aula la serie completa di questi emendamen-

ti, ne segnaliamo a tutti i colleghi l'importanza e la preminenza, sottolineando che mai come in questo campo sarebbero state valide la straordinaria necessità ed urgenza, previste dall'articolo 77 della Costituzione e che il Governo si è ben guardato dall'applicare, forse perché sarebbe emerso un contrasto stridente con i decreti-legge finora varati.

*Le misure del decreto a « sostegno dell'economia » - Interventi per la fiscalizzazione.*

Sulla base dei rilievi sopra svolti la considerazione della « vasta area di interventi » su cui spazia l'insieme delle misure adottate conferma non solo l'improduttività delle misure stesse, ma, addirittura, la loro difformità persino da talune buone intenzioni espresse nel ricordato documento di politica economica a medio termine, presentato dai Ministri finanziari in concomitanza con i decreti.

Nel precedente dibattito la nostra parte politica, invita il Governo a rivedere la dannosa manovra presentandosi al Parlamento sulla base di un disegno di politica economica da trasferire nel bilancio e nella legge finanziaria.

È una proposta che oggi diventa ancor più valida di fronte ai deteriori e constatati effetti delle misure adottate dopo le quali l'inflazione come è noto, è giunta a superare il 22,5 per cento.

Persino il provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali, classico strumento congiunturale per restituire competitività ai prodotti da esportare, oltre a risultare neutralizzato in gran parte dagli effetti degli scatti di contingenza, è stato, a nostro avviso pregiudicato in partenza nelle sue possibilità potenziali dal carattere « energicamente selettivo » imposto all'operazione. Abbiamo contrastato e continueremo il tipo di selettività adottata che esclude dal sollievo della fiscalizzazione categorie produttive del mondo agricolo e del settore terziario (commercio, turismo) certamente esportatrici, certamente penalizzate nei confronti degli altri paesi dagli

oneri sociali. Non è sufficiente l'affidamento che viene dal Governo di « tappe successive di carattere perequativo » con la estensione della eliminazione degli oneri impropri ad altri settori produttivi. Anche se è giusta ogni idea di perequazione, osserviamo che in sede di provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza l'operazione di fiscalizzazione avrebbe dovuto essere un colpo di maglio attuato attraverso la gamma più vasta possibile di settori produttivi impegnati nell'esportazione di beni o servizi.

La soluzione adottata svuota il provvedimento e lo riduce ad un modesto sollievo temporaneo di natura assistenziale.

*Interventi per le industrie.*

La « novità » recata dal decreto 503 rispetto ai precedenti è rappresentata dall'articolo 37 che reca in forma normativa diretta stanziamenti per 150 miliardi per l'anno in corso e per 1350 fino al 1982 in favore del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

La operazione si richiama alla legge n. 675 del 1977, ma solo per sottolinearne il fallimento. I complessi meccanismi allora predisposti non hanno funzionato, come era stato facilmente previsto. Ed ai settori dell'industria nei quali sia necessario far fronte ad « esigenze eccezionali » essendo « per le loro caratteristiche tecnologiche ed innovative strumenti fondamentali di sviluppo », ovvero ai settori « nei quali si presentano difficoltà tali da creare grave turbamento all'economia nazionale » è concesso il nuovo apporto.

I settori da scegliere sono « compresi tra quelli per cui sono stati deliberati i piani di settore previsti dalla legge n. 675 del 1977, che saranno indicati annualmente dal CIPI ».

Gli aiuti dovrebbero essere destinati « al sostegno di programmi di sviluppo, progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di nuovi prodotti e processi produttivi ».

La legge n. 675 del 1977 non ha funzionato, anche perché è stata clamorosamente

elusa dalle imprese a partecipazione statale nelle fondamentali norme relative alle « modalità con cui doveva essere effettuato l'aumento dei fondi di dotazione per le finalità previste dalla legge stessa », come rilevato dalla Corte dei conti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1979 dell'IRI. Se l'IRI elude la legge di riconversione pressato dalla mole degli impegni finanziari ottenendo fondi di dotazione al di fuori delle rigorose finalizzazioni della normativa in vigore, è chiaro che saltano i programmi di settore, gli intendimenti di ristrutturazione e di riconversione e si moltiplicano le « esigenze eccezionali », nel generale arrembaggio ai finanziamenti pubblici o alle agevolazioni finanziarie, sino a quando si perviene all'offa dei contributi a fondo perduto rivolta a taluni settori (o a talune imprese di qualche settore).

Naturalmente le erogazioni sono disposte dal CIPI e dal Ministro dell'industria di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

Se la crisi di interi settori industriali è innegabile, altrettanto certa è l'inefficacia pericolosa del rimedio adottato che vorrebbe colmare le irresponsabili omissioni di programmazione o di semplice previsione, di ogni sforzo di ricerca e di avanzamento tecnologico, ricorrendo alle metodiche dell'assistenzialismo, avvilente in sé e per la modestia delle risorse disposte, almeno per l'anno in corso.

Più ragionevole appare l'incentivazione urgente dei programmi di sviluppo, progettazione preindustrializzazione, sperimentazione e preindustrializzazione attraverso un fondo di rotazione nazionale con finanziamenti a tasso zero, per stati di avanzamento e per il cento per cento delle spese prospettate.

Ma sarebbe indispensabile per avviare un minimo di programmazione nella individuazione dei settori dell'industria nazionale nei quali operare con priorità che sulla materia fosse consultato il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si avrebbe un coinvolgimento delle categorie

produttrici, a livello istituzionale, nel tentativo di attenuare gli arrembaggi e le spinte settoriali.

Altra indispensabile esigenza nella gestione di un fondo di rotazione nazionale come sopra accennato è quella di conferire alle iniziative localizzate nel mezzogiorno la maggior parte degli incentivi, essendo evidente come ricerca e avanzamenti tecnologici per nuovi prodotti e processi produttivi debbano avere nel mezzogiorno la loro sede prioritaria per avviare lo sviluppo del sud sui binari di un'integrazione autentica nell'economia nazionale.

#### *Interventi per il Mezzogiorno.*

Il provvedimento all'esame, pur recando nel titolo il proposito di incentivare, oltre che l'occupazione, addirittura, lo sviluppo del mezzogiorno, ha dedicato al Sud quello che è stato definito un elenco di opere da rifinanziare, somme che, come è stato rilevato servono in massima parte a riempire « i vuoti lasciati dall'erosione della moneta nei vecchi stanziamenti ».

Ma nulla che possa far pensare allo « sviluppo » del Sud, anche se alcuni articoli dell'apposito Capo III sono dedicati alla metanizzazione.

Anche se nel documento relativo ai lineamenti di politica economica a medio termine i Ministri finanziari hanno affermato che il prevalente indirizzo di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno deve trovare concreta espressione all'interno delle linee d'azione per ciascuno dei settori di intervento, elencati come settori prioritari, le misure adottate ignorano tale buona intenzione, come risulta in particolare, dalla inconsistenza di quanto previsto per Gioia Tauro.

Il Governo dimentica di avere incluso, sempre nel richiamato documento di politica economica, la Calabria tra i punti di crisi territoriali, dimenticando, altresì, che tale punto di crisi è stato ed è flagellato « dal sovrapporsi di crisi settoriali alla crisi di origine territoriale » perché « il modello di sviluppo è stato disegnato negli anni '60 e '70 ricorrendo in prevalen-

za alla industria di base prima, e agli investimenti del sistema delle partecipazioni statali poi». Un disegno sbagliato, come da sempre ha sostenuto il MSI-DN, che ha prodotto, appunto, in Calabria, da Castrovillari, a Saline Jonica, la sovrapposizione della crisi delle fibre e della chimica di base alla drammatica situazione territoriale: un disegno sbagliato che ha prodotto lo scandalo di Gioia Tauro (per il quale abbiamo avanzato una proposta di legge per la costituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare).

A Gioia Tauro, dove, secondo gli impegni, sarebbero stati creati col quinto centro siderurgico oltre diecimila posti di lavoro, tra occupazione diretta e indotta, con una spesa che agli inizi degli anni '70 veniva indicata in più di mille miliardi, il decreto dedica alcune insufficienti disposizioni, assolutamente prive di carattere unitario e organico, specie in relazione agli impegni pregressi.

Una zona, che da anni attende « soluzioni alternative » all'impossibile centro siderurgico, col decreto che si intitola allo « sviluppo » del Mezzogiorno riceve una partecipazione, imprecisata nella misura, ad uno stanziamento per l'esecuzione delle opere relative all'area territoriale ed alcune indeterminate indicazioni attraverso aggiunte al fondo di dotazione dell'EFIM: vale la pena ricordare che per un quinquennio l'EFIM avrà un conferimento aggiuntivo di 50 miliardi, di cui 10 per lo anno in corso, destinati alla realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e S. Ferdinando « per la produzione industriale di mezzi di difesa »!

Non meno indeterminate nei fini sono le erogazioni quinquennali previste per lo IRI che riceverà 500 miliardi, di cui 200 nell'80, « da destinare all'accelerata » (*sic*) realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale localizzati nel Mezzogiorno ed in particolare in Campania e in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare e siderurgico!

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno che il CIPE dovrebbe approvare, per la prima fase entro la fine di ottobre, secondo l'articolo 53 del decreto,

appare come sospeso nell'incertezza della normativa.

Invero, a parte ogni considerazione circa i vincoli esterni connessi alla fonte metano, erogata da altro paese mediterraneo, il decreto avrebbe dovuto affrontare in termini strutturali la ripartizione dell'utilizzazione tra impieghi industriali e domestici nel Sud e analoghi impieghi nel centro-nord. Solo sulla base di tali riferimenti programmatici e inequivocabili è possibile procedere alla individuazione dei comuni meridionali interessati alla metanizzazione industriale e civile.

In mancanza si rischia di stimolare solo le utilizzazioni civili di puro consumo non produttive di attività indotte di tipo industriale.

La proposta alternativa del MSI-DN in ordine alla improrogabile necessità di una drastica inversione di rotta nella politica del Mezzogiorno muove, anzitutto, dalla urgenza della riconsiderazione di tutto l'intervento straordinario che deve rimanere come aggiuntivo e non sostitutivo degli interventi ordinari, in una visione nazionale, unitaria, dei problemi socio-economici che tenga presente il Sud anche quando si opera al Nord.

In secondo luogo il Mezzogiorno deve essere urgentemente affrancato dalle penalizzazioni derivanti dalla sua perifericità rispetto all'Europa e potenziato nelle possibilità connesse alla sua collocazione mediterranea rispetto agli altri paesi mediterranei. In questa logica è la nostra tesi secondo cui un provvedimento che avesse l'ambizione di incidere nella congiuntura predisponendo soluzioni strutturali dovrebbe concentrare risorse per realizzare o completare grandi infrastrutture portuali, ferroviarie, aeroportuali e civili in genere, capaci di incidere sulla necessità e sulle vocazioni del Mezzogiorno, sollecitato veramente ad una funzione autopropulsiva, utile a tutto il Paese.

#### *Interventi per la SIR.*

Purtroppo, però, il decreto, quando si occupa in via indiretta del Mezzogiorno, dedica le sue norme al cosiddetto « risa-

namento» dal gruppo SIR, operazione doverosa nei confronti dei lavoratori illusi da scelte sbagliate, da disegni di politica economica illusori ed avventuristici, da gestioni « chiacchierate » e sottoposte ad accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Ma il risanamento viene realizzato attraverso una procedura specialissima che istituisce un anomalo *ius singulare* e che raccoglie il nostro netto dissenso.

A parte la considerazione che le norme in discorso innovano radicalmente rispetto a norme precedenti che avevano adottato per legge ed in base alla legge diverse soluzioni, manca ogni spiegazione in ordine alle ragioni che hanno suggerito l'innovazione. Ed il campo rimane aperto alle illusioni, specie quando si rileva che il salvataggio della SIR è anzitutto, se non soprattutto, il salvataggio degli istituti di credito speciale e dei loro direttori.

A tali salvataggi fa in effetti pensare il ripudio per la SIR della procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979, convertito in legge con la legge 3 novembre 1979, n. 95.

Si tratta di un ripudio attuato con la creazione di una speciale procedura prefinalizzata all'acquisizione da parte dello ENI, attraverso la utilizzazione di risorse nell'ambito delle quali sono rimasti, allo stato, in condizione di scarsa protezione i creditori chirografari che, secondo alcune valutazioni, vanterebbero crediti per un migliaio di miliardi, di cui il decreto non si occupa, così come non si occupa dei mezzi finanziari di cui l'ENI dovrà servirsi per portare a termine l'operazione.

#### *Interventi per l'occupazione.*

Non possiamo non rilevare le norme del decreto dirette alla ricapitalizzazione della GEPI-S.p.A., nella considerazione che alla stessa GEPI con altro recentissimo provvedimento sono state conferite altre somme, contemporaneamente all'autorizzazione ad operare in tutta Italia e non più nel solo Mezzogiorno: il nostro pieno dis-

senso è aumentato dal carattere rozzamente assistenziale degli ultimi commi dell'articolo 69 che prevedono assunzioni per imprecisate nuove iniziative industriali, mortificando i lavoratori e disperdendo risorse che potrebbero essere preziose per la loro occupazione o, quanto meno, per la loro qualificazione o riqualificazione professionale.

#### *Interventi per l'agricoltura.*

La inconsistenza degli interventi nel settore agricolo è così macroscopica da aver suscitato pesanti critiche nell'ambito della stessa maggioranza e all'interno della stessa formazione governativa. Il provvedimento ignora l'agricoltura, la crisi zootecnica, le difficoltà dei vitivinicoltori e dimentica la priorità del settore agroalimentare ed il suo peso nel deficit della bilancia dei pagamenti.

#### *Depositi di fondi liquidi di Enti pubblici.*

Per ultimo, osserviamo che il decreto ha disposto il drastico ed urgente ritorno alle tesorerie provinciali in conti infruttiferi delle disponibilità liquide dell'INPS, delle gestioni mutualistiche e delle regioni.

Le disposizioni hanno origine nella legge 468 del 1978, ma producono effetti, specialmente per quanto concerne le disponibilità liquide dell'INPS, che dovrebbero essere chiariti nella loro dimensione. Invero la riduzione delle disponibilità liquide presso il sistema bancario può produrre un aggravio di costi nell'espletamento dei servizi a favore dei pensionati e dell'INPS, sin qui svolti dalle aziende di credito convenzionate.

Lo stesso provvedimento produce inoltre la cessazione della corresponsione di cospicui interessi a favore dell'INPS, con conseguente aggravio dei fabbisogni dello ente. È vero che si riduce la necessità di emissione di titoli da parte dello Stato, ma la chiara esposizione delle dimensioni quantitative conseguenti al provvedimento sarebbe doverosa, anche per fugare il dubbio di una ulteriore e surret-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tizia manovra di restrizione del credito attraverso la drastica restrizione delle giacenze bancarie.

\* \* \*

Il provvedimento all'esame della Camera, con la estrema complessità ed importanza delle disparate materie affronta-

te, avrebbe certamente meritato un'analisi più approfondita. Ci siamo limitati ad esemplificare, traendo dai problemi di maggior rilievo una traccia dei tanti e tanti argomenti che ci hanno suggerito un pieno dissenso e che sono a base della nostra decisa opposizione.

SANTAGATI, VALENSISE  
*Relatori di minoranza.*